

ACCORDO QUADRO

tra

Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale (d'ora in poi Fondazione), codice fiscale 92085012095, con sede legale in Savona, Campus Universitario, via Cadorna 7, di seguito Fondazione, nella persona del suo Presidente prof. Franco Siccardi, in virtù della delega deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 LUG. 2008,

e

Università degli Studi di Genova (d'ora in poi Università), codice fiscale 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, di seguito Università, nella persona del Magnifico Rettore prof. Gaetano Bignardi, all'uopo autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.04.2008,

PREMESSE

- visto l'Atto Costitutivo repertoriato n. 6211, raccolta n. 3312, del Notaio Paolo Torrente in Genova del 5 settembre 2007, con il quale l'Università di Genova, il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Liguria e la Provincia di Savona hanno costituito la Fondazione "Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale";
- visto l'atto del Prefetto di Savona prot. n. 5807/08 – Area IV del 5.3.2008, che ha iscritto la Fondazione al n. 34/UTG del Registro delle Persone Giuridiche a far data dal 5.3.2008;
- visto lo Statuto della Fondazione, il quale all'art. 2 prevede che essa *“ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri”* (punto 3), e che per il raggiungimento dei propri scopi, in particolare, *“potrà costituire presso l'Università degli Studi di Genova Laboratori di sperimentazione innovativa e potrà inoltre promuovere nell'Università degli Studi di Genova una Scuola per l'Alta Formazione; contribuirà a finanziare, presso l'Università degli Studi di Genova, corsi di studio universitari, borse ed assegni per fini di ricerca a giovani studiosi; potrà, inoltre attivare, in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, centri di ricerca in Italia*

ed all'estero ed attivare presso le strutture dell'Università degli Studi di Genova corsi di formazione, di master e di dottorato, anche in convenzione con università italiane o straniere ed altri enti" (punto 5)

- visto che al punto quarto dell'Atto Costitutivo sopra ricordato l'Università si impegna a contribuire al patrimonio della Fondazione mettendo a disposizione *"il Know-how e l'uso di risorse umane necessarie al funzionamento della Fondazione"*;

- attesa la necessità di meglio precisare la contribuzione di cui al periodo precedente dell'Università a favore della Fondazione, in ragione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 26 giugno 2007, che nell'approvare *"la costituzione della Fondazione CIMA e la stipula dei relativi atto costitutivo e statuto"*, ha espresso la raccomandazione *"che l'utilizzo di personale universitario avvenga nell'imprescindibile osservanza dei seguenti punti:*

a) impegno del suddetto personale al rispetto dei propri prioritari doveri istituzionali;

b) attivazione di specifici contratti e convenzioni fra l'Ateneo e la Fondazione per disciplinare l'uso di risorse umane e la messa a disposizione di know-how";

- considerato che le parti convengono sull'opportunità di collaborare per la promozione delle attività di formazione accademica, dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica;

- considerato che la Fondazione identifica nell'Università l'interlocutore privilegiato per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca previste dal proprio Statuto;

- considerato che è interesse dell'Università promuovere, presso le sedi competenti (MiUR, CNVSU, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, CUN, CRUI) una modifica dell'attuale sistema di valutazione nazionale degli Atenei italiani che, per la quota funzionale al raggiungimento dei propri fini istituzionali ed eventualmente tramite l'adozione di un modello di contabilità analitica, tenga adeguatamente conto anche delle risorse e dei risultati conseguiti dagli enti - come la Fondazione - nei quali i predetti Atenei partecipino o con i quali abbia stipulato accordi;

- considerato che, ove fosse modificato il sistema di valutazione nazionale degli Atenei nel senso sopra illustrato, la Fondazione si dichiara, fin da ora, disponibile a porre in essere tutte quelle attività che consentirebbero un'esauriente valutazione - da parte degli enti competenti - delle risorse e dei risultati conseguiti dall'Università all'interno della Fondazione medesima;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Formazione accademica

1. Università e Fondazione concordano di collaborare nell'ambito della formazione accademica, secondo le modalità sotto previste:

a) Borse di studio.

L'Università di Genova, d'intesa con la Fondazione, potrà bandire annualmente, nell'ambito degli obiettivi scientifici della Fondazione stessa, borse di studio per studenti di Corsi di Laurea e di Corsi di Laurea Magistrale, ai fini della frequenza di tali corsi di studio presso l'Università di Genova. La Fondazione provvederà al finanziamento delle borse; gli studenti assegnatari potranno usufruire altresì della riduzione dei contributi universitari, in relazione al reddito del nucleo familiare, secondo le modalità annualmente stabilite dall'Università. L'ammontare delle borse ed il numero di esse saranno annualmente convenuti con l'Università, unitamente alla identificazione dei corsi di studio di destinazione.

Le modalità di partecipazione e di selezione dei beneficiari saranno individuati nel suddetto bando.

b) Stage.

L'Università, d'intesa con la Fondazione, potrà offrire, nell'ambito degli obiettivi scientifici della Fondazione stessa, la possibilità a propri studenti, ritenuti particolarmente meritevoli, di svolgere periodi di stage e parte della propria attività riguardante Corsi di Laurea specialistica o magistrale (formazione scientifica specifica, svolgimento di tesi) presso la Fondazione stessa o presso Enti di ricerca con la Fondazione collegati o convenzionati. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno concordate con i Corsi di Studio interessati. Ai fini qui previsti l'Università si impegna ad estendere la copertura assicurativa per gli studenti, ove necessario.

c) Supporto ai Corsi di studio

La Fondazione, di intesa con l'Università, potrà fornire supporto operativo a corsi di studio dell'Ateneo. Le modalità con cui tale supporto potrà aver luogo saranno oggetto di intese specifiche tra la Fondazione, le Facoltà ed i corsi di studio interessati. A titolo di esempio, tale supporto potrà consistere nel sostegno organizzativo, tramite figure professionali specifiche, al corso di studi, o in

servizi o contributi finalizzati all'acquisizione o al mantenimento di servizi di documentazione o di strutture di laboratorio.

Le Facoltà ed i Consigli di corso di studi interessati valuteranno annualmente il raggiungimento degli obiettivi concordati con la Fondazione, presentando una relazione agli Organi Accademici ed alla Fondazione.

d) Supporto alla didattica.

La Fondazione, per il tramite dei suoi ricercatori o consulenti, potrà supportare l'Università nello svolgimento di attività didattica relativa alle materie inerenti al proprio scopo. Detto supporto potrà consistere nello svolgimento di insegnamenti nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca, di cicli di seminari, di insegnamenti ufficiali o loro moduli, e ciò a titolo gratuito per l'Università e con lo status di professore a contratto per il personale messo a disposizione dalla Fondazione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.

Art. 3

Attività di ricerca

1. Università e Fondazione concordano di collaborare nell'ambito della ricerca scientifica, secondo le modalità di seguito previste:

a) Borse di dottorato ed assegni di ricerca.

1) L'Università, di intesa con la Fondazione, potrà bandire borse di dottorato, finanziate dalla Fondazione, mediante accordi specifici definiti annualmente. Tali borse si aggiungeranno a quelle finanziate direttamente dall'Università ed a quelle bandite con il supporto di altri enti tramite specifica convenzione. Le tematiche di ricerca associate alle borse finanziate dalla Fondazione, nell'ambito degli obiettivi scientifici della Fondazione stessa, saranno concordate con i singoli corsi di dottorato.

Per ciascun corso di dottorato finanziato dalla Fondazione è facoltà di quest'ultima designare uno o più studiosi di elevato profilo scientifico, anche esterno all'Università, che il competente Collegio dei Docenti di norma coopterà al proprio interno. Inoltre, è fatta salva la possibilità da parte del Collegio dei Docenti di assegnare ad un dottorando, quale tutor, un esperto di elevato profilo scientifico designato dalla Fondazione che, ove non sia già membro del Collegio, parteciperà a tutte le adunanze dello stesso con voto consultivo.

2) L'Università, d'intesa con la Fondazione, e sentiti i dipartimenti, i centri interuniversitari con sede amministrativa in Genova e i centri di eccellenza nella ricerca interessati, potrà bandire assegni di ricerca, finanziati dalla Fondazione, nell'ambito degli obiettivi scientifici della Fondazione

stessa, mediante accordi specifici con le strutture sopra indicate. I vincitori degli assegni svolgeranno la propria attività presso le strutture universitarie sotto la direzione del proprio docente responsabile scientifico della ricerca, che si relazionerà con un referente scientifico della Fondazione nell'ambito degli accordi specifici sopra citati.

b) Attività di ricerca congiunta.

1) L'interazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca fra la Fondazione e le strutture di ricerca dell'Ateneo (dipartimenti e centri) potrà aver luogo secondo le seguenti modalità:

a) partecipazione congiunta a programmi di ricerca: in tal caso, le modalità specifiche di interazione sono quelle disciplinate nell'ambito del relativo programma di ricerca;

b) affidamento, da parte della Fondazione, ad una struttura di ricerca dell'Ateneo di compiti di ricerca nell'ambito delle attività proprie della Fondazione: in tal caso, i rapporti fra la Fondazione e la struttura di ricerca saranno stipulati nell'ambito dello specifico contratto di ricerca, o nell'ambito di una eventuale convenzione quadro stipulata fra la Fondazione e tale struttura;

c) partecipazione, eventualmente anche con funzioni di responsabilità scientifica, di personale dell'Università alle attività di ricerca della Fondazione: anche in tal caso, i rapporti fra la Fondazione e la struttura di ricerca saranno stipulati nell'ambito di accordi specifici per quella particolare attività di ricerca, o nell'ambito di una eventuale convenzione quadro stipulata fra la Fondazione e tale struttura; in particolare, potranno essere previsti servizi, o oneri di tipo monetario, a carico della Fondazione e a favore delle strutture di ricerca dell'Ateneo, proporzionati all'impegno dei docenti universitari coinvolti ed alle altre eventuali risorse universitarie utilizzate.

2) Per favorire lo svolgimento di attività di ricerca congiunta la Fondazione e le strutture di ricerca dell'Ateneo potranno stipulare accordi per l'utilizzazione degli spazi, dei beni strumentali e dei laboratori della Fondazione e/o delle strutture universitarie di cui sopra, fermo restando che ciascuna parte, in regime di reciprocità, si riserva di concederne l'utilizzazione alla controparte gratuitamente o, laddove non possibile, ad un corrispettivo di favore esclusivo come utenza esterna.

3) L'Università e la Fondazione, riconosciuto lo spirito di leale collaborazione che anima sia la presente convenzione quadro che le eventuali convenzioni che verranno stipulate con le strutture di ricerca, si impegnano reciprocamente, fin d'ora, a realizzare le attività che ne costituiscono l'oggetto senza recare pregiudizio alle rispettive attività di carattere istituzionale.

4) L'Università e la Fondazione si impegnano a sviluppare un progetto congiunto di abbonamenti a riviste scientifiche e di acquisizioni librarie, nel cui ambito la Fondazione contribuirà a concorrere ai relativi costi nelle aree scientifiche congruenti con i propri scopi.

Per quanto riguarda l'accesso alle risorse elettroniche, esso sarà consentito presso le postazioni dell'Università secondo le clausole dei contratti stipulati con i vari editori.

Nell'ambito del progetto congiunto di cui al primo periodo, la Fondazione ed i Centri universitari di spesa competenti, anche usufruendo di accordi consortili o gare cui aderisce il Sistema Bibliotecario di Ateneo, stipuleranno specifiche intese che disciplineranno anche l'assetto proprietario dei beni acquistati.

Art. 4

Conferimenti patrimoniali

1. Ai sensi del punto terzo dell'Atto Costitutivo, l'Università metterà a disposizione della Fondazione esclusivamente il proprio know-how e l'uso delle proprie risorse umane limitatamente ai primi due anni di attività della Fondazione, decorrenti dal 1° gennaio 2008.
2. Pertanto, per i primi due anni di attività della Fondazione non saranno previsti servizi, o oneri di tipo monetario, a carico della Fondazione per la partecipazione di personale dell'Università alle attività di ricerca della Fondazione medesima.
3. In ogni caso, sia nei primi due anni, sia successivamente, il personale a tempo pieno dell'Ateneo è autorizzato, in presenza degli accordi e delle convenzioni di cui all'articolo precedente a svolgere gli incarichi di ricerca conferiti dalla Fondazione, a condizione che l'incarico sia compatibile con l'adempimento dei doveri d'ufficio ed in particolare consenta al soggetto incaricato di:
 - a) adempiere all'obbligo di dedicare all'attività didattica il tempo richiesto dalle norme vigenti;
 - b) dare esecuzione alle ricerche, anche per conto terzi, per le quali abbia ottenuto o richiesto un finanziamento in veste di coordinatore o di partecipante;
 - c) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui è componente;
 - d) esercitare le funzioni alle quali sia preposto nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 5

Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle collaborazioni oggetto del presente accordo.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Fondazione coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare

attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

3. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione nelle convenzioni attuative di cui all'articolo 2, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Art. 6

Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo, sono in regola con le coperture assicurative per infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

2. La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo.

Art. 7

Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98 n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro della Fondazione assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la Fondazione.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Fondazione ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che elettronico, relative all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo ed alle convenzioni attuative di cui all'articolo 2, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 9

Durata

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di cinque anni e può essere prorogato, per un uguale periodo, previo scambio di lettere tra i legali rappresentati delle Parti. Eventuali modifiche devono essere concordate espressamente per iscritto tra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

2. La Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..

3. Il recesso ha effetti decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

5. In caso di mancato rinnovo al termine del quinquennio, di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione i progetti già avviati alla data di estinzione dell'accordo.

6. Al termine della convenzione l'Università e la Fondazione redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 10

Foro competente

1. La risoluzione di ogni controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazione della presente convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Genova.

Art. 11

Referenti

1. Le Parti individuano i rispettivi referenti per l'esecuzione del presente accordo e comunicano reciprocamente all'altra i loro nominativi nonché ogni eventuale sostituzione.

Art. 12

Norme finali e registrazione

1. Il presente accordo viene redatto in tre esemplari e verrà registrato in caso d'uso a spese della parte che ne chiederà la registrazione.


Letto, confermato e sottoscritto

Li 26 MAG. 2008

14 LUG. 2008
Li ~~26 MAG. 2008~~

**Il Magnifico Rettore
dell'Università degli studi Genova**

prof. Gaetano Bignardi



**Il Presidente
della Fondazione Centro Internazionale
di Monitoraggio Ambientale**

prof. Franco Siccardi

